

TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO ISTRUZIONE - STRALCIO
1° SEZIONE

PROT. NR. 527/84A G.I.
SEZIONE I.

ROMA, LI' 19.06.95

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IGNOTI ED ALTRI (C.D. STRAGE DI USTICA).

- IL G.I.;

- LETTI GLI ATTI ED IN PARTICOLARE DOCUMENTAZIONE ACQUISITA PRESSO LO SMA, RAPPORTI DI P.G. E TRASCRIZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE;

- RITENUTO QUANTO SEGUE:

I PERITI PROFF. ANTONIO CASTELLANI E GIOVANNI PICARDI DEL COLLEGIO TECNICO-SCIENTIFICO HANNO TENUTO - SECONDO LE RISULTANZE, ALLO STATO, DELLE FONTI SOPRA INDICATE - PER LUNGO PERIODO DI TEMPO, SIA DURANTE IL COMPIMENTO DELLA PERIZIA CHE DOPO IL DEPOSITO DI ESSA, COMPORTAMENTI IN VIOLAZIONE DEL LORO DOVERE, ASSEVERATO DA GIURAMENTO DI BENE E FEDELMENTE PROCEDERE NELLE INDAGINI LORO AFFIDATE, SENZ'ALTRO SCOPO CHE QUELLO DI FAR CONOSCERE LA VERITA', E DI MANTENERE IL SEGRETO SU TUTTI GLI ATTI COMPIUTI DIRETTAMENTE E ALLA LORO PRESENZA.

S'E' INFATTI INSTAURATO UN RAPPORTO TRA PARTI IMPUTATE E PERITI D'UFFICIO, IL PIU' DELLE VOLTE MEDIATO DA CONSULENTI DI PARTE - CHE DIRETTAMENTE (DI CERTO IL GEN. NAZZARENO CARDINALI E L'ING. ERMANNO BAZZOCCHI) O INDIRECTAMENTE (ING. MARCO GIUBBOLINI, IL COL. ANDREA TORRI, L'ING. PAOLO NERI), HANNO RIFERITO AD UNO DEGLI IMPUTATI - OD ANCHE IMMEDIATO NEI CONFRONTI DELLO STESSO IMPUTATO, CHE A SUA VOLTA HA TEMPESTIVAMENTE AGGIORNATO I PRINCIPALI COIMPUTATI.

TALE RAPPORTO, CHE SI E' ESTRINSECATO IN DECINE DI COLLOQUI - E CHE SULLE PRIME ERA APPARSO FINALIZZATO ALLA FISSAZIONE E ALLA COMUNICAZIONE DELLE SEDUTE DELLE OPERAZIONI PERITALI, O COMUNQUE OCCASIONATO DALLE NECESSITA' DELLA PERIZIA O FORSE DA RISALENTI RELAZIONI DI CONOSCENZA - S'E' MANIFESTATO NEL CORSO DEL TEMPO DI NATURA DIVERSA.

IL RAPPORTO NASCE DA PRECISA DISPOSIZIONE DELL'IMPUTATO AL GEN. CARDINALI PROPRIO CONSULENTE. DAL CONTATTO SIN DALL'INIZIO STIMATO APPORTATORE D'INFORMAZIONI, DERIVANO DAPPRIMA NOTIZIE SU FINALITA' DI RIUNIONI, SU TEMPI DEL COMPIMENTO DELL'ELABORATO PERITALE, SU DOCUMENTAZIONE ACQUISITA; QUINDI SU DISPOSIZIONI DI QUESTO UFFICIO E GIUDIZI DI CONSULENTI DI PARTE AVVERSA; INOLTRE, SU DISCORSI TENUTISI PRESSO L'UFFICIO, SU INCONTRI IN CALENDARIO E SU ORIENTAMENTI DEL COLLEGIO.

SEMPRE NELL'AMBITO DI QUESTO RAPPORTO SONO CONFIDATE NOTIZIE DI TALE RILIEVO E DELICATEZZA DA NON POTER ESSER RIFERITE PER TELEFONO, MA - COME ANTICIPANO I PERITI D'UFFICIO - POSITIVE PER LE PARTI IMPUTATE; COSI' COME SONO RILEVATI L'"ATTEGGIAMENTO DELL'INQUIRENTE" E SUPPOSTE PRESSIONI DI QUESTO G.I. E DI RAPPRESENTANTE DELL'UFFICIO DEL P.M., SU CUI PERO' - SI RASSICURA - I PERITI NON SENTIRANNO L'INQUIRENTE. IL RAPPORTO E' TALE DA INDURRE L'IMPUTATO A DEFINIRE I PERITI GIUDIZIARI "PERITI NOSTRI".

IL RAPPORTO, RAFFORZANDOSI NEL TEMPO, INDUCE I PERITI A CONFESSARE PRESSIONI, INDIRIZZI SULLE CONCLUSIONI DELLA PERIZIA, E "DISAGI" DELL'UFFICIO; PRESSIONI CUI LA PARTE IMPUTATA NON VUOLE CHE ANCHE IL PERITO D'UFFICIO S'ADEGUI, E DISAGI SU

CUI I PERITI, COME ASSICURANO, "NON DEFLETERANNO DI UNA VIRGOLA", E MANTERRANNO LE LORO POSIZIONI.

IL RAPPORTO, DA ULTIMO, DIVIENE TALE DA SERVIRE NON SOLO PER INFORMARE ED ASSICURARE LE PARTI IMPUTATE, MA ANCHE PER ESPRIMERE - COSI' MANIFESTANDO DI CONOSCERE ATTI ASSOLUTAMENTE ALLO STATO SEGRETI - A QUESTE IL RISENTIMENTO PER LA CONDOTTA DEL GEN. STELIO NARDINI, PRESSO CUI SAREBBERO STATI SEQUESTRATI

DOCUMENTI CHE AVREBBERO COMPROMESSO LA DI LORO AZIONE PERITALE.

IL RAPPORTO, D'ALTRA PARTE, APPARE COSI' RISALENTE CHE IN DUE DOCUMENTI SEQUESTRATI PRESSO IL GEN. NARDINI - NON SOTTOSCRITTI MA DATATI RISPETTIVAMENTE 20 MAGGIO E 27.06.91, AI PRIMI PASSI CIOE' DELLA PERIZIA, ALLORCHE' EMERGEVANO DIFFICOLTA' NELLA COMPRESIONE DEL SISTEMA NADGE - RISULTANO VALUTAZIONI E PREVISIONI DI CONTATTI CON IL PERITO PICARDI. A COSTUI INFATTI, CON IL QUALE SI AFFERMA ESISTERE UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, SI DOVREBBE SUGGERIRE DI FORMULARE AL GIUDICE LA RICHIESTA DI NOMINA COME AUSILIARI DI ESPERTI NATO DELLA D.A., ANZICHE' AI DIFENSORI DEGLI IMPUTATI.

IL RAPPORTO, IN VERO, E' DIMOSTRATO DA FONTI, COME RILEVA IL P.M., NON DIRETTE. NON V'E' PERO', ALLO STATO, UNA STRUMENTAZIONE PER UN'ULTERIORE IMMEDIATA VERIFICA DELL'ATTENDIBILITA' DELLA SITUAZIONE PROBATORIA ACQUISITA. NON SI PUO' PROCEDERE ALL'INTERPELLO DEGLI STESSI PERITI, SIA PERCHE' TALI PROCEDURE NON APPAIONO ESPRESSAMENTE PREVISTE, NE' SEMBRA SI POSSA PER ANALOGIA APPLICARE UNA PROCEDURA DI INTERROGATORIO CON DIFESA PER SOGGETTI ASSIMILABILI AD INCOLPATI.

NON SI PUO' PROCEDERE AD INTERROGATORIO DEGLI IMPUTATI E DEI CONSULENTI INDAGATI NEL PROCEDIMENTO COLLEGATO CON RITO NUOVO A CARICO DI CARDINALI ED ALTRI, O DEL GEN. NARDINI DEPOSITARIO DEL DOCUMENTO SOPRA CITATO; E CIO' SIA PERCHE' TALE ATTIVITA' COMPORTEREBBE IMMEDIATAMENTE LA DISSECRETAZIONE DI INTERCETTAZIONI TELEFONICHE TUTTORA IN CORSO, DI RILEVANZA PER IL PROGRESSO DELL'INCHIESTA; SIA PERCHE' DI FATTO OGNI INTERROGATORIO E' IMPOSSIBILE IN QUESTO TORNO DI TEMPO A CAUSA DELL'AGITAZIONE IN CORSO DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI.

SI RITIENE POI CHE - ANCHE SE LE DICHIARAZIONI SUL RAPPORTO PROVENGONO DA PERSONE FISIOLGICAMENTE PORTATE AD UNA VISIONE DI PARTE DEGLI EVENTI O DA ANONIMO, ANCH'ESSO DI CERTO VICINO ALLE PARTI - NON V'E' ALCUNA INDICAZIONE POSITIVA, ALLO STATO, CHE PORTI A STIMARE CHE TUTTI COSTORO ABBIANO INTESO DIFFAMARE, OD ANCHE MILLANTARE O CALUNNIARE, I PERITI DI CUI RIPORTANO O PREVEDONO LE CONDOTTE; NE' APPARE ALCUNA RAGIONEVOLE CONSIDERAZIONE CHE INDUCA A PRESUMERE TALI INTENTI. TANTO PIU' CHE, SE TALI INTENTI FOSSERO CONFORMI AL VERO, I PREDETTI AVREBBERO OPERATO A DANNI DI QUEL COLLEGIO - O DI MEMBRI DI ESSO - CHE HA CONCLUSO IN TERMINI SOSTANZIALMENTE CONFORMI A QUELLI DELLA MAGGIORANZA DELLE CONSULENZE DELLE PRINCIPALI PARTI IMPUTATE.

SI RITIENE, IN CONCLUSIONE, CHE LE CONDOTTE SOPRA SPECIFICATE DEBBANO COMPORTARE, NELLA LETTERA E NELLO SPIRITO DELLA NORMA, LA REVOCA SIC ET SIMPLICITER DI QUEI PERITI, ESSENDO VENUTO MENO IL RAPPORTO DI FIDUCIA DELL'UFFICIO NEI LORO CONFRONTI. REVOCA PERALTRO IMPLICITAMENTE CHIESTA, QUANTO MENO PER IL SETTORE DEGLI ESPERTI IN RADARISTICA, DALLO STESSO P.M. LI' OVE VIENE DA QUESTO UFFICIO FORMULATA LA RICHIESTA DI NUOVI ACCERTAMENTI PERITALI IN TALE MATERIA, DA NON AFFIDARE PERO' AI PRECEDENTI PERITI. REVOCA SEMPRE ALLO STATO, GIACCHE' OVE FOSSE IN ULTERIORE FASE DIMOSTRATA LA FALSITA' DELLE DICHIARAZIONI E DEI DOCUMENTI SOPRA CITATI, RIPROPONIBILE SAREBBE UNA RICONFERMA DEI PERITI IN QUESTIONE.

- SENTITO IL PARERE DEL P.M.;

- LETTO L'ART. 321 C.P.P.

DISPONE

LA SOSTITUZIONE DEI PERITI PROFF. CASTELLANI E GIOVANNI PICARDI DEL COLLEGIO TECNICO-SCIENTIFICO, REVOCANDO GLI STESSI E RISERVANDOSI SULLA NOMINA DI PERITI IN SOSTITUZIONE;

MANDA

LA CANCELLERIA PER LA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO AL COLLEGIO TECNICO-SCIENTIFICO
NELLE PERSONE DEI COORDINATORI GENERALE E SCIENTIFICO E AI PERITI REVOCATI.

ROMA, 19.06.95

IL G.I.
DR. ROSARIO PRIORE